LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1889

E sa quanto le vernici soltanto prendevano di spirito in esenzione di tassa all'anno? Quattordici mila ettolitri. Voglio ammettere che una porzione di questo spirito sia servito, più che alle vernici ad altri usi, ma certo che se ne consuma per le vernici una quantità straordinaria. E poi l'alcool ha continue nuove applicazioni. Vale a dire dunque che noi non offendiamo nessuno. Le fabbriche di rettificazione troveranno sempre modi di collocare nell'industria questi residui finali, che ora ormai nelle fabbriche ben assortite non rappresentano che l'1 o il 2 per cento, del prodotto totale.

Ella dirà: li collocheranno a più buon mercato. E li debbono collocare a più buon mercato, perchè essi sono il risultato di una raffinazione dell'alcool. L'alcool prima raffinato si venderà di più ed è naturale che lo scarto si venda a un prezzo minore.

Per queste considerazioni la Commissione non può accettare il proposto emendamento, e prego il ministro di unirsi alla Commissione.

Seismit-Doda, ministro delle finanze. Mi unisco. Presidente. Onorevole Flauti, mantiene o ritira l'emendamento?

Flauti. Per deferenza alla Camera lo ritiro. Presidente. Pongo a partito l'articolo 23. (È approvato).

"Art. 24. Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'articolo 5 lettera c) per la distillazione del vino sarà di 40 per cento.

La Commissione d'accordo col ministro ha proposto un'aggiunta a quest'articolo, che è la seguente:

"I fabbricanti che, anteriormente al 1º settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del produtto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

"Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà esser conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato, od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

Metto a partito l'articolo con questa aggiunta. (È approvato).

"Art. 25. Le disposizioni contenute nei deéreti del ministro delle finanze e inserte nella Raccolta Ufficiale delle leggi e decreti del regno d'Italia, con la data del 31 agosto 1888 (b) e 22 febbraio 1889 (c) riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate. (B)

"La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

Di questo articolo gli onorevoli Bertana, Colombo e Cremonesi, propongono la soppressione.

L'onorevole Giovanelli invece propone un articolo sostitutivo chè è il seguente:

"Art. 25. Prima che questa legge entri in vigore, e così prima del 31 agosto prossimo, il Governo del Re provvederà con decreto, ed a norma dell'articolo 76 del regolamento 15 gennaio 1885, alla determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito.

L'onorevole Gianolio aveva proposto egualmente un articolo sostitutivo, ma egli ha modificato la formola dell'articolo stampato e propone la seguente redazione.

"Art. 25. Per gli effetti del rimborso della tassa sullo spirito anteriore al 1889, verrà determinata per decreto reale la ricchezza naturale dei vini italiani secondo le diverse regioni, fermo qual massimo il grado fissato nel decreto ministeriale 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889. Potrà tale determinazione entro i limiti precisi modificarsi con successivi decreti.

Intanto do facoltà di parlare all'onorevole Colombo, primo iscritto su questo articolo.

Colombo. Dichiaro, d'accordo col mio collega Bertana, che ritiriamo la proposta fatta; sicchè per conto mio rinunzio a parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Giovanelli.

Giovanelli. Onorevoli colleghi, il relatore della Commissione ci avverte che, quando vi è una ingiustizia da riparare, non si deve por tempo in mezzo nel ripararla. Ebbene, credo di poter dimostrare, con poche parole, che la Commissione, col suo articolo 25, viene a sanzionare una illegalità, una ingiustizia.